

**Tribunale Roma, sez. XI, 06/06/2016, (ud. 05/06/2016,
dep.06/06/2016), n. 11382**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, nella persona del G.U.
dott. Francesco

CRISAFULLI, nella causa civile di primo grado
iscritta al n°

19309/2011 R.G.A.C.C.,

tra:

D'An. An., C.f. o p. I.V.A. --omissis--, con l'avv.
Enrico Martini e

in proprio ex art. 86 C.P.C., elett. dom. presso il
proprio studio in

Roma, via Attilio Regolo 12/D, come da mandato a
margine dell'atto

introduttivo,

attrice

e

Sc. Eg. De., c.f. o p. I.V.A. --omissis--, con
l'avv. Roberta

Perticaroli, elett. dom. presso il suo studio in Roma,
p. del Fante

Fante 2, come da mandato a margine della comparsa di
costituzione e

risposta,

Sc. Lu. Gi., c.f. o p. I.V.A. --omissis--, con l'avv.
Fabio Cioffi,

elett. dom. presso il suo studio in Roma, p. del
Fante 2, come da

mandato a margine della comparsa di costituzione e
risposta,

convenuti

con oggetto: prestazione d'opera intellettuale;

sulle conclusioni precisate dalle parti come da
verbale del

6/10/2015,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

L'avvocato An. D'An. agisce per il saldo dell'onorario,
quantificato

in E 16.337,69, per la rappresentanza ed assistenza
prestata, su

incarico congiunto dei convenuti, in una procedura di
esecuzione per

rilascio di un immobile acquistato dalla sig.ra Eg. De. Sc. all'asta giudiziaria; chiede inoltre il risarcimento di ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali. Resistono i convenuti contestando integralmente la pretesa. Il sig. Lu. Gi. Sc. eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarandosi estraneo al conferimento del mandato. Per quanto riguarda la posizione del sig. Lu. Gi. Sc., non è contestato tra le parti il fatto materiale della sua presenza al primo appuntamento con l'avv. D'An., nel dicembre del 2008, allorché la figlia, sig.ra De. Eg. Sc., conferì alla professionista il mandato ad assisterla nella procedura esecutiva. È inoltre provato il fatto che gli acconti furono versati all'avvocato dal sig. Sc. ed a lui fatturati (come risulta per tabulas dalle fatture allegare agli atti dall'attrice e dall'assegno prodotto dalla convenuta), e così pure il fatto che il medesimo sig. Sc. presente ad almeno due degli accessi dell'ufficiale giudiziario (il 17 aprile e il 7 maggio 2009), come risulta dai relativi verbali.

Fatto FATTO E DITITTO Come riconosciuto da una giurisprudenza consolidata - ex pluribus, Cass. n° 4959/12 - "occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura "ad litem" e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura"; nulla impedisce, quindi, che il soggetto che, con contratto a favore di terzo, conferisce il mandato difensivo e si obbliga al relativo pagamento, sia diverso dal beneficiario della prestazione professionale, il quale deve comunque sottoscrivere la procura ad litem al fine di conferire al difensore i necessari poteri. La medesima giurisprudenza, però, precisa che, nel caso in esame, "chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura" (ibidem); tale prova può,

comunque, essere fornita "anche in via indiziaria" (Cass. n° 26060/13). La giurisprudenza citata si è, peraltro, formata in fattispecie in cui, a fronte di un mandato ad litem conferito dal cliente a due avvocati, uno di questi, rimasto insoddisfatto nelle sue pretese economiche, si era rivolto non già al comune cliente, bensì al collega co - difensore, deducendo di essere stato incaricato da costui delle prestazioni eseguite. Si trattava, quindi, di casi ai quali possono bensì applicarsi i medesimi principi, ma che differivano in modo sostanziale dalla presente fattispecie: nella quale l'attrice allega di aver ricevuto il mandato congiuntamente e contestualmente da due clienti - padre e figlia. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le circostanze poc'anzi riferite (partecipazione del padre al colloquio in cui fu conferita la procura all'avv. D'An., pagamenti da lui eseguiti ed a lui fatturati, sua ricorrente presenza agli accessi dell'ufficiale giudiziario) costituiscano, complessivamente considerate, un fascio d'indizi sufficiente a far presumere il conferimento congiunto dell'incarico professionale da entrambi i convenuti. Questa conclusione è peraltro confortata da ulteriori argomenti logici: la giovane età e la mancanza di adeguate risorse economiche della figlia (dichiarata dalla stessa difesa dei convenuti), che inducono a ritenere che l'appartamento, a quest'ultima destinato, sia stato acquistato con denaro proveniente dai genitori, che vi fosse, quindi, un interesse comune della famiglia alla sua liberazione e che la decisione di agire esecutivamente sia stata assunta congiuntamente. A fronte delle conclusioni alle quali si può quindi giungere per via indiziaria, la difesa del sig. Sc. non ha offerto alcun elemento di prova per avvalorare la propria diversa tesi, secondo la quale la mandante sarebbe stata soltanto la figlia e il padre avrebbe unicamente provveduto al pagamento per spirito di liberalità nei confronti di essa, realizzando così una donazione indiretta. Tesi in astratto non implausibile, ma priva di sostegno probatorio e che appare anzi contraddetta dal fatto che, anche quando insorsero i primi contrasti sul pagamento del saldo, fu il sig. Sc. a sollevare per primo le contestazioni, come risulta dal telegramma datato 24/9 (2009?) depositato dall'attrice. In particolare, non è sufficiente ad escludere il conferimento congiunto del mandato il fatto che l'avv. D'An. abbia inviato alla convenuta un modello di delega intestato al padre, poiché tale documento sarebbe stato comunque necessario a fini di rilevanza esterna, e precisamente per legittimare, nei confronti dell'ufficiale giudiziario, la presenza del sig. Sc., e consentire il rilascio a sue mani dell'immobile. Si tratta, in altre parole, di un atto a rilevanza esterna, analogo al conferimento della procura ad litem, ed avente analoghi effetti, che va tenuto distinto dal contratto di patrocinio o di prestazione d'opera intellettuale e

non incide sull'identificazione delle parti di quest'ultimo. In conclusione, ritiene il Tribunale di dover affermare la legittimazione passiva del sig. Sc.. Nel merito, entrambi i convenuti hanno contestato il valore di riferimento utilizzato dall'avv. D'An. nella redazione della parcella, ritenendo che la procedura avesse valore indeterminabile. L'eccezione non è fondata. La procedura esecutiva aveva ad oggetto il rilascio di un immobile oggetto di una precedente esecuzione immobiliare, acquistato all'asta giudiziaria dalla convenuta Sc. e tuttavia ancora occupato, abusivamente, dalla precedente proprietaria esecutata. Si trattava, quindi, di una procedura volta ad assicurare alla nuova proprietaria il possesso ed il pacifico godimento del bene acquistato, e quindi a perfezionare - in particolare sotto il profilo materiale - gli elementi del pieno esercizio del diritto dominicale. Deve quindi ritenersi corretto l'aver assunto a base di calcolo del valore della pratica il valore venale del bene, pari al prezzo di aggiudicazione (E 380.000,00), come risultante dal decreto di trasferimento in atti. Passando quindi alla liquidazione della parcella, e cominciando dai diritti, va innanzitutto accolta l'eccezione relativa al numero di accessi ai quali il difensore effettivamente partecipò, e che risultano essere quattro (come da verbali in atti) e non i cinque contabilizzati (più il primo, indicato separatamente in parcella ma a costo zero). La relativa voce va quindi ridotta di E 163,00 ed ammonta ad E 652,00. Fondata è pure la contestazione della legittimità della voce "vacazioni", che comporta la detrazione di complessivi E 75,00. Com'è noto, le vacanze sono applicabili soltanto alle prestazioni che espressamente le prevedono ed in presenza delle condizioni ivi prescritte. Nella specie, l'unica prestazione che può comportare l'addebito di vacanze è la partecipazione agli accessi (voce 51), sempre che l'operazione abbia avuto durata superiore ad un'ora. Innanzitutto, vanno quindi escluse le vacanze contabilizzate in relazione ad altre voci (come gli accessi agli uffici per il ritiro di atti, le notifiche ecc.). Per quanto riguarda gli accessi dell'ufficiale giudiziario, va innanzitutto rilevato che il primo (come si è detto, indicato a parte ma senza corrispettivo) non può ovviamente aver generato alcuna vacanza, e la relativa voce va espunta; quanto agli altri, non risultano contabilizzate vacanze, né avrebbero potuto esserlo, non risultando dai verbali la durata superiore ad un'ora. Devono inoltre essere eliminate le voci, fondatamente contestate da parte convenuta e sfornite di prova, relative a corrispondenza informativa e redazione nota spese (peraltro non coerente con il tipo di procedimento), per un totale di E 213,00, oltre all'illegittima duplicazione della voce consultazioni con il cliente (per E 142,00). Per il resto, va fatta applicazione del principio giurisprudenziale ribadito e confermato da Cass. SS.UU.

n° 14699/2010 - secondo il quale "la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice". Quanto agli onorari, l'avv. D'An. ha conteggiato la somma prevista per la redazione del precetto (E 290,00) e l'importo massimo previsto per l'assistenza alla procedura esecutiva (E 2.090,00) ed ha poi quadruplicato il totale in applicazione dell'art. 5, comma 3, della tariffa applicabile (D.M. n° 127/04). I convenuti contestano la legittimità di tale moltiplicazione, che la professionista giustifica facendo riferimento, in particolare, all'urgenza che le era stata prospettata, e che comportò la fissazione dell'ultimo accesso in pieno mese di agosto (il 18), con conseguente sua necessità di modificare i propri programmi di ferie. Secondo l'attrice, gli Sc. avevano urgenza di ottenere la liberazione della casa, destinata ad abitazione della figlia, che avrebbe dovuto trasferirvisi, in vista delle imminenti nozze, unitamente al compagno; quest'ultimo, peraltro, era residente a L'Aquila ed era costretto a vivere, a causa del terremoto, in un alloggio di fortuna, con conseguenti ricadute sul suo stato psicofisico. La difesa di parte convenuta nega tali circostanze ed osserva che il terremoto ebbe luogo solo cinque mesi dopo il conferimento del mandato all'avvocato. Al riguardo, non può passare inosservata l'incongruenza evidente delle deduzioni attoree: secondo l'atto di citazione, l'urgenza fu prospettata e motivata (nei termini testé riassunti) già nel primo incontro con la professionista, avvenuto a dicembre 2008. Sennonché, sebbene lo sciamone sismico fosse effettivamente cominciato a metà dicembre (e verosimilmente anche prima), la scossa fatale non ebbe luogo che il successivo 6 aprile 2009 e, prima di tale data, non si ha notizia di furono crolli, né di sfollati, né di alloggi di fortuna. Detto questo, è più che plausibile che chi ha acquistato un immobile per la non trascurabile somma di 380 mila euro voglia ottenerne il materiale possesso quanto prima. D'altro canto, la deposizione dell'ufficiale giudiziario, su questo punto, conferma che i convenuti avevano manifestato l'urgenza di ottenere la liberazione dell'alloggio, ed in tal senso depone anche l'opposizione dell'avv. D'An. al rinvio disposto in occasione del penultimo accesso (a giugno) e la richiesta subordinata di fissare l'esecuzione a luglio. Ciò posto, va comunque ridimensionata la rilevanza della *questio facti*, lungamente dibattuta - ed oggetto di attività istruttoria, di per sé non conclusiva, attese le discordanze tra le deposizioni e il parziale contrasto tra quanto dichiarato in sede testimoniale dall'ufficiale

giudiziario sig. D'Al. e quanto dal medesimo riportato nel verbale del penultimo accesso, atto facente fede fino a querela di falso - dell'iniziativa della fissazione dell'ultimo accesso in pieno agosto. L'attrice afferma che, in occasione del penultimo accesso (a giugno), gli occupanti senza titolo avevano offerto la liberazione spontanea (non è chiaro, dal tenore della citazione, a quale data), che l'ufficiale giudiziario aveva inizialmente prospettato un nuovo accesso a settembre, che il sig. Sc. aveva insistito per anticipare la data ad agosto e, avvertito della quadruplicazione dei costi di assistenza legale che gli era stata prospettata, l'aveva accettata e che, alla fine, era stata quindi fissata la data del 18/8/2009. I convenuti, invece, sostengono che la data del rinvio fu decisa (anzi, sostanzialmente "imposta") autonomamente dall'ufficiale giudiziario. È comunque un fatto incontestato che il rilascio avvenne proprio il 18 agosto, e nessuno ha sostenuto che tale data fosse stata indicata dall'avv. D'An. per proprie esigenze personali. Ed è un fatto che i convenuti, che lo avessero espressamente richiesto oppure no, accettarono la data indicata, non proposero di aspettare settembre (anzi, protestarono anche per l'ulteriore ritardo di due mesi, come confermato anche dalla teste Pe., introdotta dai convenuti) e (quanto meno) non esonerarono l'avv. D'An. dal partecipare alle operazioni. L'esistenza di una tariffa professionale, applicabile anche nei rapporti tra il professionista ed il proprio cliente, ha precisamente lo scopo di assicurare il pagamento delle spettanze del primo, e di quantificarne l'ammontare, indipendentemente da un previo accordo negoziale; e la sua applicabilità supera, pertanto, ogni questione in ordine al fatto che una determinata prestazione sia stata espressamente richiesta, o semplicemente accettata, dal cliente, ovvero sia stata resa opportuna o necessaria per ragioni oggettive o in conseguenza di decisioni di altri soggetti (come l'ufficiale giudiziario che fissa la data di un accesso, o il giudice che dispone un rinvio). Al riguardo, può ritenersi accertato che la professionista avvertì i propri clienti che in quel periodo sarebbe stata in ferie e che i propri compensi sarebbero stati - quanto meno - aumentati: sul punto è chiara e non contraddittoria la deposizione del teste D'Al., confermata peraltro dal teste Fa. (la cui attendibilità non appare neutralizzata dalla sua condotta, di cui si dà atto a verbale, poiché non è sufficiente a tal fine il mero fatto che egli sapesse o immaginasse che la causa verteva su compensi dovuti all'avvocato dai suoi ex clienti, e poiché non si vede per quali ragioni egli avrebbe dovuto voler favorire l'ex avvocato dei sigg. Sc.). Ma anche questo particolare deve ritenersi privo di rilevanza decisiva, poiché, a prescindere da qualsiasi avvertimento in proposito, la circostanza che l'attività sia stata prestata in periodo feriale può comunque

incidere, anche in quanto sintomo di urgenza, sul compenso, a mente dell'art. 5 della tariffa. Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover tenere conto, nella liquidazione dell'onorario dovuto all'avv. D'An., del fatto che l'ultimo accesso ebbe luogo subito dopo **ferragosto**, ma che la somma dalla stessa indicata, risultante dall'applicazione dell'onorario massimo e dalla sua quadruplicazione, sia manifestamente esorbitante. Premesso che la liquidazione dell'onorario nella misura massima costituisce già, di per sé, il risultato di una valutazione complessiva della prestazione professionale che tenga conto della sua difficoltà, dell'urgenza, del pregio e della complessità degli atti elaborati e delle attività difensive svolte, e dei risultati conseguiti, la quadruplicazione dell'onorario massimo rappresenta, a sua volta, il limite massimo dell'aumento previsto dalla tariffa del 2004. Essa può quindi essere applicata soltanto laddove sia possibile ravvisare la coesistenza di tutti gli elementi ora indicati, oltre al requisito della straordinaria importanza della causa, espressamente previsto dalla disposizione tariffaria. Nella specie, rileva il Tribunale che la pratica di cui si discute consisteva nell'assistenza ad una procedura di rilascio del tutto ordinaria, sicuramente defatigante, per la farraginosa (e sostanzialmente inutile) reiterazione di accessi alla quale la prassi ha ormai conferito la stabilità di una routine inevitabile (a prescindere da qualsiasi specifica ed eccezionale difficoltà), ma che non presentava il benché minimo profilo di complessità, di difficoltà tecnico - giuridica o comunque di problematicità particolare. Del resto, l'attrice non ha affatto dedotto, in modo specifico, né tanto meno provato, elementi che possano condurre a conclusioni diverse (gli unici atti predisposti sono un precetto, un preavviso di rilascio e due istanze di nomina del medico e del veterinario: tutti atti di routine). Quanto ai vantaggi ottenuti dai clienti, essi si esauriscono nell'aver ottenuto, alla fine, la disponibilità dell'immobile acquistato all'asta giudiziaria. Un risultato senz'altro positivo, e che come tale va considerato nella liquidazione dell'onorario, ma che non eccede gli stretti limiti della mera realizzazione del diritto che, incontestabilmente, spettava alla sig.ra Sc. e non può, quindi, essere considerato alla stregua di un vantaggio ulteriore che conferisca un maggior valore "soggettivo" e "indiretto" all'esito della procedura. In definitiva, ritiene pertanto il Tribunale che l'onorario base per la procedura esecutiva possa essere determinato in una somma prossima alla media tra il minimo ed il massimo della voce 56 della tariffa, e cioè in E 1.500,00 (oltre all'onorario fisso per il precetto, pari ad E 290,00), e che un ragionevole aumento per l'urgenza e la prestazione in periodo estivo feriale possa portarlo sino al massimo tariffario di E 2.090,00. Si giunge così ad un totale di E 2.380,00 per onorari, cui

vanno aggiunti i diritti, liquidati - previa detrazione delle voci non spettanti - in E 2.694,00, per un totale di E 5.074,00, oltre spese generali di studio al 12,5% per E 634,25 (totale E 5.708,25). Non possono essere riconosciute né le spese imponibili, di cui non si rinviene documentazione e da ritenersi assorbite dalle spese generali di studio, né quelle esenti, non documentate. Non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e in difetto di specifica e concreta allegazione e di prova del relativo maggior danno ex art. 1224 C.C. (da ultimo, Cass. n° 4959/12). Peraltro, poiché il credito professionale, non previamente quantificato dalle parti in sede contrattuale, è soggetto a liquidazione da parte del giudice, non si dà neppure il presupposto della mora nel pagamento di una somma liquida ed esigibile, ed anche gli interessi legali decorrono soltanto dalla domanda giudiziale, data alla quale retroagisce l'accertamento contenuto in sentenza. L'avv. D'An. ha inoltre chiesto il risarcimento di danni patrimoniali (che riconduce all'aver dovuto rientrare anticipatamente dalla ferie ed indica, genericamente, in "costi per il biglietto aereo, l'albergo (... e) noleggio auto") e di danni morali (che indica in E 8.000,00). Tale ulteriore domanda va respinta, in assoluto difetto di prova dell'an e del quantum degli asseriti danni patrimoniali e di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale ed a consentirne la liquidazione, sia pure in via equitativa. In conclusione, poiché risulta dalle fatture in atti - e non è, peraltro, contestato - che l'avv. D'An. ha già ricevuto e fatturato l'importo complessivo di E 2.325,20, al netto di C.P.A. ed I.V.A., restano dovuti dai convenuti E 3.383,05, oltre gli oneri previdenziali e fiscali di legge, alle aliquote oggi vigenti. Sull'importo netto sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. L'esito della lite, considerata la sproporzione tra il chiesto e il pronunciato ed il rigetto delle domande risarcitorie, giustifica la compensazione delle spese. Non ricorrono gli estremi della lite temeraria.

PQM P.Q.M. il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Francesco CRISAFULLI, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - condanna Sc. Eg. De. e Sc. Lu. Gi., in solido fra loro, a pagare a D'An. An. La somma di E 3.383,05, oltre gli oneri previdenziali e fiscali di legge e gli interessi legali dalla domanda al saldo; - rigetta le altre domande dell'attrice; - compensa le spese. Roma, addì 05/06/2016. Depositata in Cancelleria il 06/06/2016